

COMUNE DI CASTELFIDARDO

- PROVINCIA DI ANCONA -



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DI ACCESSI PRIVATI SU STRADE PUBBLICHE

- atto di Consiglio Comunale n. 189 del 21.11.1998
- atto di Consiglio Comunale n. 207 del 21.12.1998

ART. 1

Contenuto del Regolamento.

Il Presente regolamento disciplina le modalità e il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di accessi privati su strade pubbliche, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada (D.L.vo 285/92) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92) e dal Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e loro successive modificazioni.

Disciplina inoltre la regolarizzazione o la trasformazione di accessi già esistenti o autorizzati.

ART. 2

Definizioni.

Si definiscono accessi le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni di veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

A secondo che si trovino all'interno o all'esterno dei centri abitati vengono distinti in accessi urbani o passi carrabili e in accessi extraurbani.

Si definisce "Passo Carrabile" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada.

ART. 3

Requisiti degli accessi Urbani (Passi Carrabili).

Per poter essere autorizzato il passo carrabile deve possedere le caratteristiche previste dall'art. 46 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e più precisamente:

- Deve essere costruito nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente;
- Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e comunque deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenatura risultante dalla velocità massima consentita lungo la strada (50 Km/h = 15 mt circa, 40 Km/h = 10 mt circa, 30 Km/h = 5 mt circa).
- Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
- Nel caso in cui l'accesso dei veicoli avvenga direttamente dalla strada, deve essere favorita la rapida immissione alla proprietà laterale, mediante l'arretramento dell'eventuale cancello a protezione della proprietà privata (allo scopo di permettere la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso) o mediante sistemi di apertura automatica di cancelli o serrande.
- Nelle strade con traffico estremamente limitato o in strade senza uscita è derogato l'arretramento del cancello o dei sistemi di apertura automatica.
- Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui si tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all' art. 22, comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti Uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell' art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

ART. 4

Requisiti degli accessi extraurbani.

Per poter essere autorizzati gli accessi devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 45 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e più precisamente:

- Nelle autostrade (tipo A) non sono consentiti accessi privati
- Nelle strade extraurbane principali (tipo B) sono consentiti accessi privati ubicati ad una distanza non inferiore a -metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
- Nelle strade extraurbane secondarie (tipo C) sono consentiti accessi privati ubicati ad una distanza non inferiore a metri 300 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'Ente proprietario della strada può derogare a tale distanza fino a metri 100 qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la costruzione di strade parallele o su strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
- L'Ente si riserva di valutare la possibilità di prescrivere la realizzazione di strade parallele per l'apertura di accessi privati, qualora la situazione morfologica della strada lo richiedesse.
- Nelle strade extraurbane (tipo F) sono consentiti accessi privati aventi i requisiti di quelli urbani.
- In ogni caso gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo, possibilmente in tratti di strada rettilinei, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione ed uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata
- L'Ente si riserva di negare l'autorizzazione per nuovi accessi, nel caso ritenga che la loro realizzazione possa pregiudicare, viste le caratteristiche della strada, la sicurezza e la fluidità della circolazione, e ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme dettate dal Codice della Strada ai fini della visibilità per le intersezioni.

ART. 5

Autorizzazioni alla costruzione

Sulle strade di proprietà Comunale e nei tratti di strada Statali, Regionali o Provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 26 comma 3 del C. d. S.), senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi Passi carrabili, ne possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

Per centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il Comune rilascia l'autorizzazione di cui sopra previo Nulla - Osta dell' Ente proprietario delle strade.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigenti normative, edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti Uffici Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a) dell' art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione all'Accesso o al Passo Carrabile non abbia più interesse a utilizzare o mantenere lo stesso, può ottenere l'abolizione mediante apposita domanda all'Ente.

La messa in pristino dell'assetto stradale è obbligatoria ed è effettuata a spese del richiedente.

ART. 6

Ufficio comunale competente.

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Traffico.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica.

ART. 7

Oneri a carico del richiedente

Ogni Accesso o Passo Carrabile è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia e il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui per la riscossione è incaricato l'Ufficio Tributi.

Il richiedente inoltre è tenuto al pagamento, dei diritti dovuti in base all' art. 405 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e al pagamento del costo del segnale stradale di cui all'art. 120 dello stesso Regolamento i cui importi dovranno essere stabiliti con appositi atti della G.M.

Sono esentati dal pagamento dei diritti e dei canoni di cui sopra gli accessi destinati a portatori di handicap.

ART. 8

Formalità per la richiesta di autorizzazione.

La domanda atta ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura, la regolarizzazione e la trasformazione dell'accesso, deve essere indirizzata al Sindaco redatta in carta legale e deve contenere la seguente documentazione:

- Il nome, cognome, luogo e la data di nascita ovvero la ragione sociale del richiedente, indirizzo, codice fiscale ed un recapito telefonico;
- La via ed il numero civico dell'accesso, le sue dimensioni, compresa la lunghezza del tratto di terreno privato che confina con il margine della carreggiata da cui si dirama, specificando inoltre se si tratta di accesso di civile abitazione o accesso industriale o artigianale o commerciale;
- L'individuazione esatta del passo carrabile o dell'accesso, l'apertura per la profondità, le dimensioni del varco, la larghezza della via, la larghezza del marciapiede (se esiste) la distanza del passo carrabile o dell'accesso da eventuali intersezioni nonché la descrizione particolareggiata dei lavori che si intendono eseguire.
- Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:2000 con evidenziato in colore rosso il passo carrabile o l'accesso.
- Il numero della concessione o autorizzazione edilizia qualora fosse necessaria per la realizzazione di opere per le quali necessitano tali atti
- Una marca da bollo da € 14,62;
- Le ricevute dei versamenti degli oneri di cui all'art. 7 ovvero l'impegno del richiedente a sostenere tutti gli oneri prima del rilascio dell'autorizzazione.

- Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione è necessaria la sola domanda in carta legale corredata da una autodichiarazione del richiedente circa il permanere delle caratteristiche che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione iniziale, la attestazione di pagamento degli oneri o canoni (se dovuti) di cui al precedente articolo.

ART. 9

Formalità e durata dell'autorizzazione.

I provvedimenti autorizzatori devono contenere le prescrizioni tecnico - amministrative impartite dall'Ente e gli oneri che il titolare dovrà corrispondere.

Deve essere specificato il tipo di accesso e la sua destinazione, il tipo e le caratteristiche dei manufatti.

La durata dell'autorizzazione è fissata nel limite massimo previsto dal Codice della Strada. L' autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

ART. 10

Segnale "Passo Carrabile".

Al rilascio dell'autorizzazione, sia per gli accessi urbani che extraurbani, viene consegnato al titolare l'apposito segnale di individuazione dell'accesso, con le caratteristiche di cui all'art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, indicante la denominazione dell'Ente proprietario della strada, il numero e l'anno del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di deterioramento o danneggiamento del segnale, a richiesta del titolare, dietro pagamento del costo viene rilasciato un duplicato.

ART. 11

Obblighi dei titolari delle autorizzazioni.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di installare e rendere sempre visibile l'apposito segnale di individuazione dell'accesso, a propria cura e spese.

Ha l'obbligo di realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Il titolare dell'autorizzazione dell'accesso extraurbano ha l'obbligo di:

- Mantenere l'accesso in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura ed evitare lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- Pavimentare l'accesso per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si dirama,
- Mantenere a propria cura e spese gli accessi, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata e rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada ed a operare sotto la sorveglianza dello stesso.

ART. 12

Apertura di accessi provvisori.

E' consentita l'apertura provvisoria, previa autorizzazione, di accessi urbani ed extraurbani, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili.

La loro realizzazione non deve pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione e deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo.

ART. 13

Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un'unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo carrabile riceve ciascuno di essi.

ART. 14

Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 3/3/34, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. L.vo 285/92 e successive integrazioni e modifiche, del D.P.R. 495/92 e successive integrazioni e modifiche, dal D. L.vo 507/93 e successive integrazioni e modifiche e dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e successive integrazioni e modifiche

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, esecutivo a norma dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo alla ultimazione della pubblicazione. Il Canone di occupazione del suolo pubblico viene applicata dal 1° gennaio 1999.